

AL EDO IN ANNO

1 OCT. 2008

Scopo della presente convenzione è lo svolgimento da parte dell'Associazione d'attività ed iniziative d'utilità sociale, complementari e sussidiarie rispetto ai servizi comunali. L'attività principale dell'Associazione può sintetizzarsi come segue:



Q

- ❖ svolgimento d'attività finalizzate alla realizzazione del progetto "Dai rifiuti al materiale post consumo", in collaborazione con altre Associazioni operanti sul territorio bolognese, per lo sviluppo di un nuovo stile di vita fondato sulla sensibilizzazione circa il riutilizzo dei rifiuti informatici.

L'Associazione s'impegna a svolgere le attività descritte nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Art.3 – Oggetto della concessione

Per le attività di cui all'art.2 il Comune mette a disposizione dell'Associazione l'immobile ubicato in Bologna, Via Solferino N.41, il tutto meglio individuato nella planimetria allegata, parte integrante del presente atto. L'immobile è dato ed accettato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, e l'Associazione ne ha preso conoscenza e visione preventiva. La consegna dell'immobile conterà da verbale all'uopo stilato e sottoscritto dalle parti.

Art.4 – Vincoli all'utilizzazione dell'immobile

Le manifestazioni che comportino una cospicua partecipazione di pubblico saranno organizzate in luoghi diversi da quelli di cui al precedente art.3, autonomamente individuati dall'Associazione e/o concordati con il Comune e/o messi a disposizione dal Comune. In ogni caso, l'Associazione s'impegna ad organizzare tali attività nel rispetto delle norme vigenti.

Art.5 – Modo d'utilizzazione dell'immobile L'Associazione utilizzerà l'immobile di cui al precedente art.3 in modo adeguato, nel rispetto delle norme vigenti.

In particolare l'Associazione s'impegna a:

- ◇ conservare e custodire l'immobile con la diligenza del buon padre di famiglia;
- ◇ svolgere le attività di cui all'art.2 entro i limiti compatibili con l'ambiente



circostante, avuto riguardo al numero dei partecipanti, agli orari, all'impatto acustico, alla viabilità, etc...;

◊ non accedere agli spazi adiacenti di proprietà pubblica o privata.

È fatto divieto all'Associazione di consentire ad altre Associazioni l'uso temporaneo dell'immobile. In ogni caso, l'Associazione sarà l'unico referente del Comune, sollevando, a tal riguardo, il Comune medesimo da ogni e qualsivoglia responsabilità, diretta od indiretta.

Art.6 – Durata della concessione

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione, ed ha la durata d'anni 4 (quattro). È escluso il tacito rinnovo. Alla scadenza della presente convenzione l'Associazione dovrà riconsegnare i locali, liberi e sgombri da persone e cose. Qualora, alla scadenza della presente convenzione, non provveda alla riconsegna dei locali liberi e sgombri da persone e cose, l'Associazione sarà ritenuta unica responsabile di tutti i danni, diretti ed indiretti, arrecati al Comune in conseguenza del suo comportamento. La concessione può essere revocata in qualsiasi momento dal Comune, per sopravvenuti motivi d'interesse pubblico, con preavviso all'Associazione di mesi 6 (sei). L'Associazione ha la facoltà di recedere dalla concessione con preavviso di mesi 6 (sei), da comunicarsi al Comune con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art.7 - Canone di concessione

La presente convenzione prevede la concessione dei locali con l'obbligo, a cura del concessionario, del pagamento di un canone annuale d'euro 1.375,92, (ottenuto applicando un abbattimento del 70% al valore locativo di riferimento dell'immobile) da corrispondersi in rate mensili anticipate previo recapito di



bollettino di versamento MAV. Tale canone sarà aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie d'operai ed impiegati del mese di Giugno. Il pagamento del canone di concessione e delle spese per prestazioni accessorie non può essere sospeso, né ritardato o frazionato per alcuna ragione, compresa la fruibilità parziale dei beni immobili oggetto della concessione. La mancata o parziale corresponsione del canone pattuito e delle spese per prestazioni accessorie, se protratta oltre trenta giorni dalla scadenza indicata nel bollettino di versamento, qualunque sia la causa, determina la decadenza della concessione, fatta salva ogni altra azione che l'Amministrazione intenda intraprendere per il recupero dei crediti.

Art.8 – Obblighi particolari dell'Associazione

Sono a carico dell'Associazione:

- ♦ tutte le spese per gli allacciamenti delle utenze, qualora non già esistenti;
- ♦ tutte le spese per i consumi: energia elettrica, acqua, gas, telefono, riscaldamento ed altri servizi comuni in ragione del consumo effettuato, nonché materiale vario e quant'altro necessario per l'ordinaria attività dell'Associazione;
- ♦ la pulizia dell'immobile;
- ♦ la custodia dell'immobile;
- ♦ la copertura RC per l'attività svolta, che annoveri quali soggetti terzi il Comune di Bologna, e con inserimento di clausola incendio, ovvero stipulazione d'apposita polizza incendio;
- ♦ l'esecuzione di tutti gli interventi necessari per rendere e mantenere l'immobile in buono stato di consistenza e conservazione così da servire

all'uso convenuto: tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere precedentemente autorizzati dal Comune; in difetto d'espresso accordo in merito, l'Associazione non ha diritto ad alcun'indennità o rimborso per i miglioramenti apportati all'immobile, o per gli interventi di manutenzione e per le addizioni eseguite sullo stesso;

- ♦ l'esecuzione, prima dell'utilizzo, a propria cura e spese, delle opere d'adeguamento dell'immobile, volte al recepimento delle norme igieniche e di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e dei contratti collettivi di lavoro e con particolare riferimento al D.Lgs.n.626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Legge n.46/1990, ed al regolamento edilizio del Comune di Bologna, previa espressa autorizzazione del Comune; a tal proposito, l'Associazione dichiara d'essere pienamente edotta che i progetti d'opere, di qualunque genere, che intenda eseguire all'interno dell'immobile (se costruito da più di cinquant'anni) soggiacciono alla preventiva autorizzazione di cui all'art.21 del D.Lgs.n.42/2004.
- ♦ l'acquisizione, a propria cura ed onere, d'ogni e qualsiasi autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso o altra forma d'assenso, come si voglia determinato, necessario per lo svolgimento delle attività e per le opere di qualsivoglia genere, che s'intenda eseguire all'interno dell'immobile;
- ♦ l'acquisizione della strumentazione tecnica per lo svolgimento delle attività;
- ♦ la disponibilità a collaborare ad iniziative od eventi promossi dal Comune di Bologna.

La violazione degli obblighi di mantenimento dell'immobile in buono stato, posti in capo all'Associazione, implica la facoltà del Comune di dichiarare la

decadenza della concessione, con efficacia immediata, impregiudicato, altresì, il diritto del Comune stesso al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della decadenza della concessione.

Art.9 – Verifiche

Comune ed Associazione procederanno ad una verifica, di norma con cadenza annuale, dell'attività svolta. Tale verifica consisterà in una relazione, che l'Associazione presenterà al Gabinetto e Staff del Sindaco, avente ad oggetto le attività svolte dall'Associazione, con particolare riguardo all'utilizzazione del bene assegnato, entro il mese di Giugno d'ogni anno di validità della presente convenzione.

Art.10 – Prerogative della Proprietà

Il Comune potrà, in qualsiasi momento, eseguire sopralluoghi ed effettuare lavori che si rendano necessari durante il periodo di validità della presente convenzione, per mezzo di persone, società o enti all'uopo incaricati.

Art.11 – Responsabilità

L'Associazione assume la qualità di custode dell'immobile, ai sensi dell'art.2051 del Codice Civile, tenendo perciò sollevato e indenne il Comune da qualsiasi pretesa al riguardo. L'Associazione assume ogni responsabilità in relazione all'immobile per danni alle persone o alle cose cagionati da fatto od omissione dell'Associazione medesima, o dei suoi dipendenti o d'impresе appaltatrici, tenendo perciò sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi pretesa al riguardo. L'Associazione esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità diretta od indiretta per danni che dovessero derivare ad essa medesima e/o a terzi, in conseguenza di quanto previsto dal presente atto. L'Associazione esonera altresì il Comune da qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali rapporti di



Il Capo di Gabinetto
Dott. Barbara Bianchi

natura contrattuale, che l'Associazione medesima dovesse instaurare per quanto previsto dalla presente convenzione.

Art.12 – Divieto di subconcessione

E' fatto divieto all'Associazione di subconcedere l'immobile e di destinarlo ad uso diverso dallo svolgimento delle attività indicate all'art.2. La violazione del divieto posto in capo all'Associazione di subconcessione e di variazione della destinazione d'uso dell'immobile implica la facoltà del Comune di dichiarare la decadenza della concessione, con efficacia immediata, impregiudicato, altresì, il diritto del Comune stesso al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della decadenza della concessione.

Art.13 – Decadenza della convenzione

In caso di grave inadempienza da parte dell'Associazione agli impegni assunti con la sottoscrizione del presente atto, il Comune potrà, previa diffida, dichiarare la decadenza della convenzione con effetto immediato, fatte salve le eventuali azioni nei confronti dell'Associazione, per il risarcimento d'eventuali danni. In caso di decadenza della convenzione nessun onere, rimborso o indennizzo graverà sul Comune.

Art.14 - Rinvio ad altre norme

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio al nuovo "Regolamento comunale sulle Libere Forme Associative", approvato con deliberazione consiliare O.d.G. n.187/2005 ed agli artt.823 e seguenti del Codice Civile. Non trovano applicazione le norme della Legge n.392/1978, e successive integrazioni e modificazioni, in materia di locazioni d'immobili ad uso diverso da quello d'abitazione.

Art.15 – Modifiche



Ogni e qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere apportata in forma scritta.

Art.16 – Controversie

In caso di controversie tra le parti relative alla presente convenzione, il Foro competente è quello di Bologna.

Art.17 – Spese

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto, ivi compresa la registrazione, sono a carico dell'Associazione convenzionata.

Art.18 - Domicilio

A tutti gli effetti di legge, le Parti contraenti eleggono il loro domicilio come appresso descritto:

Comune di Bologna: Gabinetto e Staff del Sindaco, P.zza Maggiore, 6, 40124

Bologna

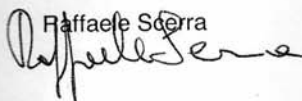
Associazione RACCATTARAE, Via Lombardia, 25, 40139 Bologna.

Letto, approvato e sottoscritto

Bologna, li 1 OTT. 2008

p. l'Associazione RACCATTARAE

Il Presidente

Raffaele Scerra


p. il Comune di Bologna

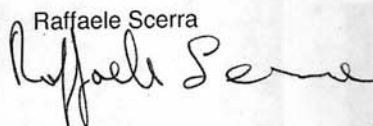
Il Capo di Gabinetto

dott. Berardino Cocchianella


Ai sensi dell'art.1341, comma 2, del Codice Civile, le Parti specificamente approvano le pattuizioni di cui agli artt.5, 6, 7, 8, 9,10, 11,12, 13, 15.

p. l'Associazione "RACCATTARAE"

Il Presidente

Raffaele Scerra


p. il Comune di Bologna

Il Capo di Gabinetto

dott. Berardino Cocchianella
